

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 71/CGF (2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 85/CGF – RIUNIONE DEL 19 DICEMBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Dr. Alfredo Maria BECCHETTI, Avv. Mario Antonio SCINO, Avv. Serapio DEROMA, Dr. Antonio PATIERNO – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 1 AL SIG. GIULIANO PESCE (COLLABORATORE SOC. TERNANA CALCIO);**
- **AMMENDA DI €5.000,00 ALLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 338/771PF07-08/SP/BLP DEL 18.7.2008)**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/DCN del 26.11.08)

Con rituale e tempestivo ricorso la società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 38/CDN del 26.11.2008, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale del 18.7.2008 nei confronti del signor Pesce Giuliano e della Ternana Calcio S.p.A., erano state comminate le sanzioni:

- dell’inibizione di mesi 1 al signor Pesce Giuliano;
- dell’ammenda di €5.000,00 alla società Ternana Calcio S.p.A..

Al primo veniva contestata la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 22 comma 8 C.G.S. per aver partecipato a trattative di calcio-mercato nonostante fosse inibito.

Alla società veniva contestata la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva conseguente agli addebiti contestati al proprio tesserato.

La ricorrente ha chiesto la riforma della decisione appellata per infondatezza delle violazioni ascrittegli quindi il proscioglimento del signor Pesce e della società Ternana dagli addebiti contestati.

La Corte di Giustizia Federale, preliminarmente, prende atto che si tratta di due diversi ricorsi e per tale ragione chiede l’integrazione della tassa reclamo.

Alla seduta del 19.12.2008 sono comparsi il difensore della ricorrente avv. Giotti ed il signor Pesce Giuliano, per la Procura Federale l’avv. Liberati.

La Procura Federale chiedeva che venissero confermate le sanzioni inflitte in quanto dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale, datata 8.2.2008 è risultato che, nel corso dello svolgimento del calcio-mercato tenutosi all’Atahotel Quark di Milano tra il 28 e il 31 gennaio 2008, il signor Pesce Giuliano, nonostante fosse sottoposto a provvedimento di inibizione a tutto il 10.7.2008, aveva partecipato alle trattative nell’interesse della Ternana Calcio S.p.A. munito di accredito per l’accesso al luogo delle contrattazioni.

La ricorrente, nella persona dell’avv. Giotti, sosteneva l’infondatezza delle accuse, in quanto il signor Pesce veniva individuato e controllato nella hall dell’Atahotel Quark e non nell’area “riservata” alle trattative del calcio-mercato.

Inoltre, il Pesce ha dichiarato di non aver mai richiesto e ottenuto l'accredito per l'accesso in tale area e questa affermazione viene confermata dalla documentazione ufficiale, fornita dalla Master Group Sport, società incaricata alla certificazione degli accessi al calcio-mercato.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. – II^a Sezione Giudicante – che i ricorsi sono fondati quanto al merito e pertanto devono essere accolti.

Durante la seduta questa Corte ha chiesto al rappresentante della Procura Federale, considerata la genericità della contestazione, in quale luogo dell'hotel il signor Pesce fosse stato intercettato, ma il predetto delegato della Procura Federale non è stato in grado di fornire dettagli precisi.

La Corte ritiene che, in mancanza di prove oggettive ed ufficiali della presenza del signor Pesce Giuliano nell'area "riservata" alle trattative del calcio-mercato, si debbano accogliere i ricorsi.

Per questi motivi la C.G.F., dopo aver separato i ricorsi, li accoglie, annulla l'impugnata delibera e dispone la restituzione delle due tasse reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. BORGIO SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 23.12.2008, INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOVARA/PRO SESTO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008, con il quale veniva sanzionato il signor Borgo Sergio (del Novara Calcio S.p.A.) con la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 23.12.2008 per comportamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara Novara/Pro Sesto disputata il 7.12.2008, poiché lo stesso, in occasione del goal avversario protestava il suo disappunto entrando sul terreno di gioco e contestando vivacemente la decisione tecnica dell'arbitro, accompagnando la protesta con plateali gesti delle braccia e utilizzando frasi offensive nei confronti dell'arbitro stesso.

Il ricorrente reclama la sproporzionalità della sanzione irrogata, ritenendo che tale comportamento vada inquadrato in una mera contestazione di gioco privo di toni e atteggiamenti minacciosi e che il movimento delle braccia era finalizzato ad attirare l'attenzione della terna arbitrale su una decisione ritenuta ingiusta e determinante sul risultato finale dell'incontro.

La protesta è durata pochi istanti senza che abbia avuto strascichi o che abbia provocato effetti dannosi sulla gara.

Chiede il ricorrente, pertanto, che la Corte, in accoglimento del reclamo, riduca la inibizione irrogata al signor Borgo nei limiti del presofferto.

La Corte, rilevata la ricostruzione fatta dal ricorrente degli eventi e confrontata con gli altri ufficiali di gara, accoglie il ricorso poiché ritiene il comportamento del signor Borgo meramente irrispettoso.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie, in parte, il ricorso come sopra proposto dal signor Borgo Sergio e limita al 19.12.2008 la sanzione della inibizione inflitagli.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BALLERI DAVID SEGUITO GARA SUDTIROL/COMO DEL 6.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008 ha inflitto al calciatore David Balleri, tesserato in favore della società Calcio Como S.r.l., la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitagli per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante lo svolgimento della gara Sudtirol/Como del 6.12.2008.

Avverso tale provvedimento la società Calcio Como S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 10.12.2008, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il

ricorrente, con nota trasmessa il 17.12.2008, inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. prende atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como e dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero SANDULLI - Presidente; Avv. Carlo PORCEDDU, Dr. Alfredo Maria BECCHETTI – Componenti; Dr. Carlo BRAVI – Rappresentante dell'A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL SIG. CARI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA CROTONE/AREZZO DEL 7.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 9.12.2008)

Con rituale e tempestivo reclamo in via d'urgenza il signor Cari Marco, allenatore della prima squadra della A.C. Arezzo S.p.A., ha proposto gravame avverso la decisione (pubblicata sul Com. Uff. 64/DIV del 9.12.2008) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico gli aveva comminato la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara a seguito dell'incontro di Campionato Crotone/Arezzo del 7.12.2008.

Con i motivi scritti il reclamante, nel riconoscere la sua condotta "non propriamente urbana", ha richiesto la riforma parziale della sanzione, con riduzione della stessa ad una giornata di gara.

Alla seduta del 19.12.2008 è comparso, davanti alla C.G.F. – 2^a Sezione Giudicante, il difensore del reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Ciò premesso, osserva questa C.G.F. che il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato.

La sanzione inflitta è, infatti, congrua rispetto alla condotta gravemente offensiva posta in essere dal reclamante.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cari Marco.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 novembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete